



TRIBUNALE DI AREZZO

Arezzo, 31 marzo 2025

Decreto n. 33/2025

Al Presidente della Sezione Penale, al Mag.Rif. settore penale, al Coordinatore dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P., al Procuratore della Repubblica in sede, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, al Presidente della Camera Penale, ai magistrati della Sezione Penale, dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P e della Procura della Repubblica e al Direttore dell'Area Penale della Cancelleria

Oggetto: autorizzazione alla redazione di atti e documenti in forma di documento analogico.

Il Presidente

premesso che, con decreto del 10 gennaio 2025, è stato attestato il malfunzionamento dell'applicativo ministeriale APP 2.0, ai sensi dell'articolo 175 *bis*, comma 4, del codice di procedura penale, in relazione alla mancata integrale visibilità e leggibilità da parte dell'Ufficio Dibattimento e dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P.:

- 1) delle richieste della Procura in relazione ai procedimenti di cui al libro VI, titoli II, V e V *bis* del codice di procedura penale nonché dei relativi atti trasmessi a supporto;
- 2) degli atti trasmessi in relazione ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX del codice di procedura penale;
- 3) degli atti trasmessi in relazione ai procedimenti che si trovano nella fase predibattimentale (articolo 553 del codice di procedura penale)

ed è stata autorizzata, fino al 15 febbraio 2025, la redazione e il deposito in forma analogica delle richieste e gli atti di cui ai punti 1), 2) e 3) sopra indicati;

rilevato, anche a seguito degli incontri di monitoraggio tra il Mag.Rif. del settore penale del Tribunale, il Mag.Rif. della Procura della Repubblica e il rappresentante dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P., che in prossimità della scadenza del periodo di vigenza del decreto del 31 marzo 2025 il malfunzionamento attestato, in relazione alla mancata integrale visibilità e leggibilità da parte dell'Ufficio Dibattimento e dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P. non risulta ancora essere superato;

verificato infatti che la funzionalità "*comunica ad altro ufficio*" (ossia all'ufficio del Pubblico Ministero, all'Ufficio G.I.P. / G.U.P. e al Tribunale) degli atti e documenti processuali, inserita a seguito di alcuni aggiornamenti eseguiti sulla piattaforma APP 2.0, non sembra idonea a superare le problematiche di visibilità sopra indicate in quanto:

a) non sono ancora noti i tempi di visibilità dell'atto comunicato ad altro ufficio in quanto, se in alcuni casi essa avviene simultaneamente, in altri essa avviene con giorni di ritardo oppure non avviene per niente;

b) non è allo stato possibile utilizzare la funzionalità "*comunica ad altro ufficio*" in modalità massiva, ossia selezionando plurimi atti contenuti nel fascicolo in modo da trasmetterli - tutti con la medesima azione - all'ufficio selezionato; quest'ultimo limite, confermato anche dal portale assistenza che ha sottoposto "in regime di evolutiva" la problematica al DGSIA per le opportune valutazioni (Ticket RITM1927483), è estremamente rilevante soprattutto per quei fascicoli da trasmettere composti da numerosi atti, occorrendo la selezione ed attivazione della procedura di comunicazione per ognuno di essi singolarmente considerato;

c) che gli atti processuali eventualmente resi visibili con la predetta funzionalità "*comunica altro ufficio*" confluiscono tutti, in blocco e indistintamente, nella card denominata "*pendenti*", tale da impedire al giudice di poter monitorare in tempo reale gli atti pervenuti con riferimento al singolo procedimento, creando confusione e impedendo una verifica costante delle varie istanze;

evidenziato ancora che il decreto ministeriale 27 dicembre 2024 n. 206 ha prorogato sino al 31 marzo 2025 il regime del cosiddetto "*doppio binario*" (deposito telematico e cartaceo), in deroga all'obbligo di deposito telematico (articolo 1, comma 4, dello stesso decreto ministeriale), che vale per tutti gli uffici (Tribunale, Procura della Repubblica e Ufficio G.I.P. / G.U.P.) e per tutti i soggetti sia interni sia esterni, per quanto riguarda i giudizi abbreviato, direttissimo ed immediato (oltre l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale);

preso atto pertanto che a decorrere dal 1° aprile 2025 l'iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale nonché il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi ai procedimenti di giudizio abbreviato (Libro VI, Titolo I, del codice di procedura penale), direttissimo (Libro VI, Titolo III del codice di procedura penale) ed immediato (Libro VI, Titolo IV del codice di procedura penale) potrà avvenire solo con modalità telematiche;

visto che in relazione a questi tre riti speciali (giudizio abbreviato, direttissimo e immediato) si pongono le medesime problematiche già emerse e segnalate in relazione ai procedimenti di applicazione pena su richiesta delle parti, per decreto e di sospensione con messa alla prova;

posto infatti anche per i procedimenti di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto ministeriale 27 dicembre 2024 n. 206 emergono le criticità inerenti la visibilità:

a) del fascicolo formato e trasmesso dal Pubblico Ministero ai sensi dell'articolo 454, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, ai fini della richiesta di giudizio immediato sulla base del quale il Giudice delle Indagini Preliminari potrà emettere decreto che dispone il giudizio immediato ovvero potrebbe formarsi l'eventuale giudizio abbreviato richiesto dall'imputato dopo la ricezione della notificazione del decreto di giudizio immediato a norma dell'articolo 458 del codice di procedura penale;

b) del fascicolo formato e trasmesso dal Pubblico Ministero alla cancelleria del giudice competente per il giudizio ai sensi dell'articolo 450, comma 4, del codice di procedura penale e dell'articolo 138 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, in relazione al rito per direttissima (sia esso instaurato a seguito di arresto in flagranza, a norma degli articoli 449, comma 1, 558, comma 4, e 391 del codice di procedura penale, che in caso di arresto in flagranza già convalidato ai sensi degli articoli 449, comma 4, e 558, comma 9, del codice di procedura penale, in caso di confessione di cui agli articoli 449, comma 5, e 558, comma 9, del codice di procedura penale, in caso di allontanamento dalla casa familiare disposto d'urgenza dalla Polizia Giudiziaria a norma dell'articolo 449, comma 5, del codice di procedura penale e, infine, nei casi di giudizio direttissimo atipico), sul quale potrebbe eventualmente formarsi anche il giudizio abbreviato incardinato ai sensi dell'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale.

Allo stato, come segnalato dal Magrif del settore penale del Tribunale, è stata il giorno 25 marzo 2025 sperimentata la funzionalità, attiva per la Procura in sede, "trasmetti al destinatario" che ha consentito la trasmissione e visibilità degli atti relativi ad un procedimento di convalida dell'arresto e contestuale giudizio per direttissima.

Considerato tuttavia il ridotto margine temporale di verifica, rimane la necessità di monitorare per un periodo più ampio, l'effettiva e completa trasmissione e visibilità di tutti gli atti inerenti il rito per direttissima anche in relazione a più procedimenti.

c) del fascicolo del dibattimento formato e trasmesso dal Giudice per l'Udienza Preliminare ai sensi dell'articolo 457 del codice di procedura penale, in relazione al giudizio immediato (sia esso richiesto dal Pubblico Ministero nelle ipotesi di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale che dall'imputato nei casi di cui all'articolo 419, comma 5, del codice di procedura penale o disposto all'esito di opposizione al decreto penale di condanna, a norma dell'articolo 464 del codice di procedura penale);

accertato peraltro che tutti gli atti comunque trasmessi o depositati nel fascicolo informatico non sono agevolmente consultabili, soprattutto in relazione ai procedimenti particolarmente complessi e quindi formati da numerosi atti, in quanto non indicizzati e spesso nominati con una dicitura generica e che

attualmente non è previsto alcun flusso relativo al giudizio immediato se non in relazione alla sola ipotesi di emissione del decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale di condanna (nonostante il recente intervento evolutivo del 28 marzo 2025);

fermo che l'eventuale giudizio abbreviato incardinato in seno all'udienza predibattimentale ed all'udienza preliminare, verrà trattato sulla scorta degli atti contenuti nei fascicoli analogici già trasmessi dal Pubblico Ministero ai sensi degli articoli 553 e 416, comma 2, del codice di procedura penale, in ragione dell'attestazione di malfunzionamento di cui al provvedimento presidenziale n. 3 del 10 gennaio 2025;

letta e condivisa la richiesta di proroga del periodo di efficacia di tale decreto fino al 31 maggio 2025 presentata dal Presidente della Sezione Penale e dal Mag.Rif. del settore penale del Tribunale;

A T T E S T A

la perdurante disfunzione del sistema applicativo APP 2.0 in relazione alla mancata integrale visibilità e leggibilità da parte dell'Ufficio Dibattimento e dell'Ufficio G.I.P. / G.U.P.:

- 1) delle richieste della Procura in relazione ai procedimenti di cui al libro VI, titoli II, V e V *bis* del codice di procedura penale nonché dei relativi atti trasmessi a supporto;
- 2) degli atti trasmessi in relazione ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX del codice di procedura penale;
- 3) degli atti trasmessi in relazione ai procedimenti che si trovano nella fase predibattimentale (articolo 553 del codice di procedura penale);

D I S P O N E

la proroga del periodo di efficacia del decreto n. 3 del 10 gennaio 2025 (già oggetto di proroga con decreto n. 20 sino al 31 marzo 2024) fino al 31 dicembre 2025

A T T E S T A A L T R E S I'

fino al 31 maggio 2025

il malfunzionamento dell'applicativo ministeriale APP 2.0, ai sensi dell'articolo 175 bis, comma 4, in relazione alla mancata visibilità da parte del Tribunale delle richieste e degli atti trasmessi in forma digitale in relazione ai punti a), b) e c), con esclusione di quelli relativi al procedimento di convalida dell'arresto e contestuale giudizio per direttissima.

Autorizza

pertanto, la trasmissione ed il deposito degli atti di cui sopra in forma analogica, previa intesa in merito alla relativa trasmissione in tale modalità, con il Procuratore della Repubblica in sede, con esclusione di quelli relativi al procedimento di

convalida dell'arresto e contestuale giudizio per direttissima che verranno invece redatti, depositati e trasmessi in digitale. Laddove tuttavia si verificano in tali ultimi procedimenti problemi nella visibilità degli atti inseriti nell'applicativo da parte della Procura della Repubblica, i singoli magistrati del Tribunale potranno, previa tempestiva segnalazione al P.M. di turno, richiedere la stampa della documentazione inserita in APP con la relativa firma digitale al fine del controllo della tempestività della richiesta di convalida e la trasmissione in forma cartacea di tutti gli atti e i documenti afferenti all'arresto. Resta fermo che anche in caso di corretto funzionamento dell'applicativo la documentazione cartacea dovrà essere comunque trasmessa al fine di assicurare ai difensori, il cui accesso all'applicativo è precluso, di prendere contezza degli atti a supporto della richiesta di convalida ed anche al fine di verificare la corretta corrispondenza, ove la visibilità vi sia, tra gli atti redatti e quanto effettivamente trasmesso e reso visibile in telematico.

A U T O R I Z Z A

i magistrati del Tribunale a procedere alla formazione e al deposito analogico di tutti gli atti inerenti il giudizio immediato sino alla successiva futura implementazione del sistema applicativo APP 2.0, che dovrà essere segnalata a cura del Mag.Rif. del settore penale del Tribunale.

Arezzo 31 marzo 2025

Il Presidente
(*Valentino Pezzuti*)